

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO

Costituito ai sensi dell'Art 8, comma 1 *bis* legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Art. 8, 1-bis legge 12 marzo 1999, n. 68

(come introdotto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 151)

“Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.”

Art. 1
(Istituzione)

1. Ai sensi dell'art 8, comma 1 bis, della legge 12 marzo 1999 n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" presso il Servizio per il collocamento mirato della Provincia di Monza e della Brianza è istituito il Comitato tecnico provinciale.

Art. 2
(Composizione)

1. Il Comitato Tecnico è così composto:
 - il dirigente a cui afferisce il Servizio per il collocamento mirato della Provincia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - n.1 funzionario del servizio per il collocamento mirato;
 - n. 5 funzionari esperti del settore sociale, designati dagli ambiti territoriali Piani di zona (1 per ogni ambito);
 - n. 1 funzionario esperto del settore medico legale, designati dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente;
 - n. 1 funzionario esperto del settore della medicina del lavoro, designato dall'Agenzia di Tutela della Salute competente;
 - n 1 funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità, designato dalla sede INPS territorialmente competente;
 - n 1 funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità, designato dalla sede INAIL territorialmente competente.
2. Per ogni membro effettivo del Comitato è individuato un supplente.

Art. 3
(Partecipanti con funzioni consultive)

1. Partecipano ai lavori del Comitato Tecnico, con funzioni consultive, tre componenti del Gruppo tematico permanente "Disabilità e lavoro" del Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione, individuati dal Gruppo tematico stesso, di cui:
 - un rappresentante delle Associazioni dei Datori di lavoro;
 - un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;
 - un rappresentante degli interessi delle persone con disabilità.

Art. 4

(Procedura per la designazione e la nomina dei componenti)

1. I componenti del Comitato Tecnico sono nominati dal Presidente della Provincia, sulla base delle indicazioni pervenute dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3.
2. I componenti del Comitato Tecnico possono essere sostituiti a seguito di richiesta inoltrata al Presidente del Comitato da parte delle organizzazioni che li hanno designati.

Art. 5
(Funzioni)

1. Il Comitato Tecnico esercita:
 - le funzioni di cui all’art. 8, comma 1 bis della Legge 12 marzo 1999 n. 68, quali la valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità, la definizione degli strumenti e delle prescrizioni finalizzate all'inserimento la predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità;
 - le funzioni di cui all’art 10 comma 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, in materia di compatibilità tra il lavoratore con disabilità e la mansione lavorativa, a cui è adibito;
 - ogni altro compito attribuito dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dai provvedimenti normativi collegati.
2. Il Comitato Tecnico svolge direttamente le attività di cui ai commi 1 e 2 per le azioni che necessitano di specifiche valutazioni di carattere medico, aggiuntive a quelle desumibili dalla certificazione di disabilità e dalla relazione conclusiva elaborata ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000. In tutti gli altri casi, può esercitare le proprie funzioni fornendo indicazioni operative generali ai servizi provinciali competenti.

Art. 6
(Convocazione e funzionamento delle sedute)

1. Nel mese di gennaio di ogni anno il Presidente concorda con i componenti del Comitato un calendario con le date di convocazione delle sedute del Comitato per tutto l’anno.
2. Nelle sedute vengono trattate solo le richieste pervenute entro il termine perentorio di 10 giorni prima delle date prefissate.
3. Entro 7 giorni prima della data prefissata, il Comitato viene confermato o rinviato a seconda che siano pervenute o meno richieste.
4. La conferma o il rinvio del Comitato vengono comunicati per iniziativa del Presidente per mezzo di posta elettronica istituzionale anche non certificata.
5. Unitamente all’eventuale convocazione viene trasmesso l’ordine del giorno e l’eventuale documentazione a corredo deve essere trasmessa almeno 4 giorni

lavorativi prima della seduta.

6. Le sedute saranno ritenute valide con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali almeno 1 componente della Provincia, 1 esperto del settore medico legale o della medicina del lavoro, 1 componente del settore sociale.
7. Il Comitato tecnico decide in merito alla necessità di convocare ulteriori esperti o di acquisire pareri tecnici specialistici. Gli esperti di cui è richiesta la convocazione parteciperanno ai lavori del Comitato a titolo gratuito.
8. Il Comitato può essere convocato sia in presenza presso le sedi dell'Amministrazione Provinciale, sia in modalità telematica.
9. In caso di necessità il Comitato è convocato per iniziativa del Presidente anche in date diverse da quelle programmate per l'anno, almeno otto giorni lavorativi prima della seduta.
10. Le sedute del Comitato Tecnico non sono pubbliche e i membri del comitato tecnico e tutti i partecipanti alle sedute operano con il vincolo alla riservatezza.

Art. 7

(Segreteria e verbalizzazione)

1. Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono svolte da personale del servizio provinciale competente.
2. Il processo verbale è compilato riportando la sintesi delle decisioni e firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 8

(Assenza di oneri)

1. L'istituzione del comitato non comporta oneri aggiuntivi per la Provincia di Monza e della Brianza che ne garantirà il funzionamento con le risorse umane e strumentali dei servizi di collocamento mirato competente.
2. Ai componenti del comitato e a tutti i partecipanti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.